

**REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE
E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2**

(Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17.09.2020)

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visti

- la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- il parere tecnico, espresso in data 28 maggio 2020, dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile;*
- la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;*
- il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);*
- il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;*
- l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;*
- il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del "Documento di indirizzo per l'orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia";*
- il Protocollo d'intesa del 6 agosto 2020 n. 87 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'art. 231 bis della Legge 77/2020 recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza";*
- Il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;*
- La Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;*
- Le Indicazioni CTS sull'uso della mascherina al rientro a scuola: verbale n. 104 del 31 agosto 2020;*
- Le misure organizzative generali e le indicazioni che il Comitato Tecnico Scientifico ha fornito, in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti maggiorenni;*
- Il Patto di Corresponsabilità" per l'anno scolastico 2020/21;*
- Il Regolamento D'Istituto;*
- CONSIDERATA l'esigenza di tutelare la salute delle persone presenti nei locali dei plessi dell'I.I.S "Cuppari-Salvati" e di garantire la salubrità degli ambienti scolastici;*

DELIBERA

l'approvazione del seguente REGOLAMENTO, ad integrazione del vigente Regolamento D'Istituto, con validità per l'anno scolastico 2020/2021 e rivolto a tutto il personale scolastico, alle studentesse e agli studenti, alle famiglie delle studentesse e degli studenti e al personale esterno.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Tenuto conto della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus SARS-COV-2 e considerata la necessità di tutelare la salute della comunità tutta scolastica coinvolta, il presente Regolamento individua le misure da rispettare ed attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio nell'ambito delle attività dell'Istituto.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto.
3. Ferma restando l'evoluzione epidemiologica e legislativa, il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme del vigente Regolamento D'Istituto e alla normativa in materia.

Art. 2 – Informazione- Soggetti responsabili

- 1- Il Dirigente scolastico invia tramite registro elettronico a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione anche tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola. rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
- 2- Il Dirigente scolastico per prevenire la diffusione del Virus, è tenuto a informare attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli studenti sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola;
- 3- il Dirigente scolastico dovrà inoltre dare informazione circa le disposizioni delle Autorità anche utilizzando il sito istituzionale della scuola, gli strumenti digitali disponibili o il registro elettronico, videocomunicati, videoconferenze, affissione. In particolare, le informazioni riguardano:
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di medicina generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS) e l'autorità sanitaria;
 - il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;

- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- 4- Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di *smart working* e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare. Il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni secondo le indicazioni fornite dal CTS;
 - b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
 - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
 - d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola;
 - e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.
 - f) assuma i necessari accorgimenti in caso di indicazioni specifiche da parte del Medico Competente d'Istituto nel caso di lavoratori "fragili".

Art. 3 - Regole generali

1. La riapertura della scuola pone dal punto di vista epidemiologico un possibile aumento del rischio della circolazione del virus nella comunità. Per controllare e/o mitigare questa possibilità sono state considerate alcune misure di prevenzione indicate nei documenti formali e in documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS, 28 maggio 2020; CTS, 22 giugno; CTS, 2 settembre) che forniscono le indicazioni per la riapertura della scuola. Le indicazioni riguardano prevalentemente quattro temi fondamentali: *il distanziamento, l'igiene delle mani e degli ambienti, l'uso della mascherina, la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari.*
2. Posto ciò, a tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
 - a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e dalla normativa in materia;
 - b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - c) Disinfettare frequentemente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, la biblioteca, gli uffici e gli ambienti di servizio.
4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi attraverso i Referenti COVID individuato dall'Istituto.

Art. 4 - Modalità generali di accesso nei locali della scuola

1. La preconditione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
 - l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
 - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 - non essere stati a contatto stretto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico non ha reputato opportuna la rilevazione della temperatura corporea all'ingresso né per gli alunni, né per il personale, ma non potrà accedere alla scuola chi manifesta febbre con temperatura corporea oltre i 37,5°C. o la presenza di altri sintomi influenzali riconducibili al SARS-CoV-2 ovvero brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto. È importante la responsabilizzazione di tutti per il rispetto delle indicazioni e la tutela della salute collettiva.
3. Nel caso in cui sia presente la sintomatologia di cui sopra, è fatto obbligo di rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di medicina generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS), la guardia medica o il Numero verde regionale.
4. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.
5. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della Scuola anis022006@istruzione.it indirizzata ai Referenti COVID d'Istituto della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 5 – Accesso agli Uffici Amministrativi

1. In particolare, per quanto riguarda gli Uffici Amministrativi, l'accesso a tutti gli operatori scolastici relativamente alle ordinarie interlocuzioni è ridotto ai casi di effettiva necessità

amministrativa – gestionale ed operativa. Le richieste dovranno prevedere una preventiva prenotazione che darà poi luogo ad una relativa programmazione. Per tutte le altre attività viene disposto l'ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza.

Art 6- Accesso di Soggetti esterni

1. È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza),
2. L'accesso di soggetti esterni è individuale e pertanto per una sola persona per volta. Anche l'accompagnamento o l'uscita anticipata degli studenti è previsto solo per un genitore o persona maggiorenne (delegata dai genitori con atto formale depositato in segreteria) o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza a scuola.
3. Al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari, è fatto obbligo utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).
4. In ogni caso, l'accesso alla sede da parte di personale che non espleta attività lavorativa e di visitatori esterni è limitato a comprovate esigenze lavorative e/o istituzionali e va preventivamente comunicato secondo le modalità stabilite dalla scuola e/o pubblicate sul sito istituzionale.
5. I Soggetti fornitori di merci o servizi avranno accesso tramite una zona dedicata esterna mantenendo il prescritto distanziamento.
6. I lavoratori di ditte esterne affidatarie di servizi e delle ditte fornitrici, dovranno osservare scrupolosamente e integralmente le disposizioni e le istruzioni di dettaglio fornite dall'Istituto.

Art. 7 - Disposizioni relative a dispositivi di protezione individuale e distanziamento

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici. Il distanziamento deve essere di almeno 2 metri nelle palestre ove sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.
2. La cattedra, la lavagna e la Lim sono delimitate da una distanza minima di 2 metri rispetto ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.
3. Nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il prescritto distanziamento fisico di un metro e come da protocolli validati dal CTS, tutte le studentesse e gli studenti, dovranno indossare mascherine chirurgiche, distribuite e messe gratuitamente a disposizione dall'Istituto o mascherine di comunità di propria dotazione, da utilizzare comunque congiuntamente e sotto le mascherine chirurgiche consegnate dall'Istituto.

4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina se in posizione statica, al proprio posto, e solo in presenza dell'insegnante. Le studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra purché svolte in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. Per il plesso " Salvati" sono fatte salve le specifiche disposizioni inerenti i comportamenti da tenere nei laboratori per i quali si fa espresso rinvio al documento denominato "**Protocollo procedure anticovid plesso Salvati**", allegato al presente Regolamento e da ritenersi parte essenziale ed integrante dello stesso.
5. Le medesime mascherine chirurgiche distribuite dalla scuola vengono utilizzate da tutto il personale scolastico anche in aggiunta ad ulteriori dispositivi di protezione individuali. I Docenti, in particolare, sono tenuti ad indossare la mascherina anche nell'aula docenti ove non sia possibile il prescritto distanziamento di 1 metro. L'acquisto e la distribuzione da parte della scuola di mascherine FFP2 o FFP3 o di altri dispositivi di protezione individuale per il personale scolastico è previsto per motivi di salute come nel caso di lavoratori in stato di fragilità o per rischi specifici legati all'attività svolta.
6. Non sono tenuti all'obbligo dell'uso della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso della mascherina (CTS n. 94 del 07-07-2020). Per l'insegnante e il personale che interagisce con gli studenti può essere usato, in aggiunta alla mascherina, l'utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali per occhi, viso e mucose, mani, tenendo conto della tipologia di disabilità e di ulteriori indicazioni fornite dalla famiglia dell'alunno/studente o dal medico curante.
7. Nel caso in cui una studentessa o uno studente sia chiamato a raggiungere l'area della cattedra o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, dovrà indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area della cattedra, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima di 1 metro. Durante il movimento per raggiungere l'area della cattedra o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. Pertanto, **è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.**
8. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e degli studenti deve indossare la mascherina così come devono indossarla anche le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto.
9. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale di 1 metro.
10. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni all'edificio scolastico, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e a rispettare le misure di prevenzione.
11. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici, al chiuso e all'aperto

Art. 8 – L’impegno e la responsabilità delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri termoscanner e, in qualsiasi momento, possono farne uso per monitorare le situazioni dubbie.
2. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente **Regolamento** e del rinnovato **Patto Educativo di Corresponsabilità**.
3. La misurazione a casa della temperatura corporea è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti.
4. I Docenti e il personale ATA sono tenuti, nel caso osservino sintomi associabili al COVID-19, ad invitare gli studenti e le studentesse a controllare la temperatura corporea.
5. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata inviata attraverso il modulo di richiesta predisposto dalla scuola e comunicato con specifica circolare.

Art. 9 -Mappatura dei percorsi

1. Sul sito istituzionale dell’Istituto e nei locali dell’Istituto sono indicate la disposizione fisica delle aule all’interno dell’Istituto e i relativi percorsi con ingressi ed uscite.
2. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica che è d’obbligo raggiungere, tenendo sempre presente la misura del distanziamento di 1 metro, tramite canali di ingresso e uscita, indicati nelle zone antistanti l’edificio e nell’edificio da apposita segnaletica orizzontale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le suddette operazioni.

Art. 10 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito alle ore 7:55, fatto salvo il diverso orario di inizio delle lezioni stabilito in riferimento al plesso “Salvati”, così come meglio disposto nel documento denominato “**Protocollo procedure anticovid plesso Salvati**” che, allegato al presente Regolamento, è da ritenersi parte essenziale ed integrante dello stesso.
I collaboratori scolastici sono tenuti alla sorveglianza.
2. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni:-
3. A ciascun plesso scolastico dell’Istituto sono assegnati dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali le studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
4. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno qualsiasi dei canali.
5. Le studentesse e gli studenti - fatte salve le specifiche disposizioni relative al plesso “ Salvati”

per il quale si fa espresso rinvio al documento denominato “ **Protocollo procedure anticovid plesso Salvati**”, allegato al presente Regolamento - nel caso di arrivino in anticipo rispetto all’orario di ingresso all’Istituto, non possono accedere alle aule e né alle aree di pertinenza dell’Istituto. Tutte le studentesse e gli studenti, una volta entrati nelle aree dell’Istituto, devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico di 1 metro nei luoghi di pertinenza della scuola, in particolare aree verdi, cortili e i parcheggi e strade interne.

6. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascuna classe, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.
7. Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola in ritardo, autorizzati a norma del Regolamento D’Istituto dal Dirigente scolastico o dai Docenti delegati, raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
8. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e, una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto, evitando contatti con i compagni. Non è consentito alzarsi dal posto o allontanarsene, senza autorizzazione del proprio Docente.
9. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare l’orario di uscita, il distanziamento fisico e i percorsi individuati per ogni classe.
Sono fatte salve le specifiche disposizioni per il plesso “ Salvati” inerenti l’orario del termine delle lezioni e le operazioni di uscita delle studentesse e degli studenti per le quali si fa espresso rinvio al documento denominato “ **Protocollo procedure anticovid plesso Salvati**”, allegato al presente Regolamento e da ritenersi parte essenziale ed integrante dello stesso,
10. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici. Il personale ATA è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 11 - Regolamento aule disciplinari per l’apprendimento

1. Considerata l’esigenza di mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro, per l’a. s. 2020/2021 il “Regolamento aule disciplinari per l’apprendimento” (App. B del Regolamento D’Istituto) è da ritenersi disapplicato fino a diversa indicazione, per cui le studentesse e gli studenti permangono durante le attività didattiche nelle aule e laboratori così come assegnati.

Art. 12 – Intervallo e divieto di uscita dall’aula

1. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di uscire dall’aula e transitare verso altri locali e spazi, tranne quando devono recarsi, previa autorizzazione del docente, indossando la mascherina e nel rispetto del distanziamento fisico:
 - in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe e solo se accompagnati dall’insegnante;
 - negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico, previa preventiva richiesta scritta da presentare ai docenti e relativa conferma programmata dagli uffici;

- negli uffici di segreteria su espressa richiesta degli stessi;
- ai servizi igienici, chiedendo il permesso all'insegnante;
- ai distributori automatici di acqua ed alimenti, chiedendo il permesso all'insegnante.

Ogni uscita deve essere annotata dal docente sull'apposito registro anche al fine di sviluppare un utile tracciamento degli spostamenti degli studenti e delle studentesse in casi di necessità.

2. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno di ciascuna aula. Le studentesse e gli studenti restano al loro posto ma è loro consentito togliere la mascherina per il tempo necessario a consumare la merenda o per bere. Un rappresentante di classe degli studenti, o uno studente comunque individuato, è tenuto quotidianamente a predisporre un elenco dei nominativi dei compagni interessati all'acquisto della merenda che provvederà poi a consegnare al personale ATA. 20 minuti prima del suono della campanella per l'intervallo il rappresentante provvederà al ritiro delle merende e a consegnarle secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico, facendo scrupoloso uso, unitamente agli studenti fruitori della merenda, di gel specifico delle mani messo a disposizione dalla scuola.
3. Alle studentesse e agli studenti è vietato consumare le merende durante le lezioni.
4. Per il plesso " Salvati" si fa espresso rinvio alle specifiche disposizioni inerenti l'intervallo così come descritte nel documento denominato " **Protocollo procedure anticovid plesso Salvati**", allegato al presente Regolamento e da ritenersi parte essenziale ed integrante dello stesso.

Art. 13 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti va rispettato l'obbligo del distanziamento di 1 metro. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti accanto alla porta che regolano il turno di accesso. Il numero massimo di persone che possono accedere ai locali di ogni servizio igienico è di quattro, di cui due nei bagni e due negli antibagni. Al piano terra, l'accesso ai servizi è possibile solo per una persona.
Per il plesso " Salvati", si fa espresso rinvio alle specifiche disposizioni previste nel documento denominato " **Protocollo procedure anticovid plesso Salvati**", allegato al presente Regolamento e da ritenersi parte essenziale ed integrante dello stesso.
Sia all'entrata che all'uscita è necessario disinfettare le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone e chiunque acceda ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine.
2. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà consentito prevalentemente durante tutto l'orario di lezione e durante gli intervalli, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.
3. Se i servizi igienici sono occupati, occorre mantenere comunque la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi.
4. I docenti e le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione e segnalarla al docente di classe per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 14 - Accesso ai distributori di acqua e automatici di alimenti

1. L'accesso ai distributori per borracce di acqua e alimenti da parte delle studentesse e degli studenti è consentito prevalentemente durante gli intervalli, tranne in casi debitamente motivati e su permesso accordato dall'insegnante.
2. Le studentesse e gli studenti possono accedere ai distributori presenti all'interno del proprio piano o, se non presenti, ai distributori posizionati nei piani vicini. Una volta prelevati gli alimenti o l'acqua, le studentesse e gli studenti hanno l'obbligo di rientrare nella propria aula, senza attardarsi ulteriormente.
3. Per il prelievo di acqua ai distributori, è possibile, per motivi igienici, l'uso delle borracce distribuite dall'Istituto o di altre confacenti con i distributori ovvero della medesima dimensione ed apertura.
4. Sia prima dell'uso dei distributori che dopo, è necessario disinfettare le mani con gel igienizzante e seguire le indicazioni riportate nella cartellonistica posizionata nei pressi dei distributori.

Art. 15 - Precauzioni igieniche personali - Pulizia e Sanificazione della scuola

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.
2. La Scuola mette a disposizione idonei distributori di gel igienizzante per le mani in tutte le aule, uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite, accanto ai distributori automatici di cibo e bevande. Nei servizi igienici sono posizionati anche distributori di sapone.
3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale.
4. E' fatto divieto di gettare a terra o abbandonare sopra i banchi o sedie fazzoletti, guanti o mascherine che vanno conferiti insieme ai rifiuti non differenziabili, ovvero nei contenitori grigi di raccolta.
5. Ad eccezione della prima ora di lezione, sarebbe opportuno che ogni docente provveda, prima di iniziare l'attività didattica, ad igienizzare la cattedra e la sedia.
6. Le aule, i laboratori e i corridoi devono essere frequentemente areati e comunque ogni qual volta gli insegnanti in aula lo ritengano necessario.
7. Il banco e la sedia dovranno essere assegnati sempre alla stessa studentessa o studente, fino ad eventuale cambio-posto autorizzato dal docente di classe sempre preceduto da igienizzazione della relativa postazione.
8. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. Quanto disposto per le studentesse e gli studenti è previsto anche per il personale docente che non potrà distribuire o far consultare materiali esterni. Le varie esigenze didattiche potranno essere soddisfatte avvalendosi di tutte le modalità offerte dalla Lim, pc, tablet, previa apposita igienizzazione.
In particolare, per quanto riguarda le verifiche scritte, i docenti sono invitati a depositare e a ritirare i fogli predisposti per i compiti tramite apposito contenitore messo a disposizione in

ogni aula affinché ogni studente o studentessa possa personalmente prelevare o consegnare il documento. Si raccomanda alle studentesse, agli studenti e ai docenti l'uso scrupoloso di gel specifico per le mani durante le suddette operazioni.

9. Per l'anno scolastico 2020/21 è da intendersi abrogato il comma 4 dell'art. 14 del Regolamento D'Istituto nella parte in cui, in riferimento all'uso dei cellulari, si prevede che “ I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e depositati dagli studenti all'inizio di ciascuna ora di lezione nell'apposita cassettona in dotazione ad ogni aula/laboratorio; tali dispositivi potranno essere recuperati dagli studenti al termine dell'ora e nuovamente depositati nell'ora successiva, con le medesime modalità, qualora sia previsto il cambio di aula/laboratorio”.

Le studentesse e gli studenti sono tenuti a tenere i cellulari spenti e a custodirli nei propri zaini, rimanendo espressamente in vigore tutte le altre norme di cui all'art. 14 del Regolamento D'Istituto.

10. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
11. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati.

Art. 16 - Obbligo di Vigilanza dei docenti

1. I docenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e, in considerazione della eccezionale situazione in cui si svolgono le attività didattiche, sono particolarmente tenuti alla vigilanza delle studentesse e degli studenti, che dovranno tenere comportamenti corretti e responsabili, durante la lezione, il cambio dell'ora, nell'intervallo e all'entrata e uscita dalle aule.

Art. 17 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale e con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di 1 metro.
3. Nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, l'Istituto provvederà a garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione studentesca ovvero, ove ciò sia reso necessario, a garantire comunque lo svolgimento di dette attività anche con modalità a distanza. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di almeno 1 metro. Il docente in orario è responsabile della sorveglianza.

Art. 18 - Colloqui con le Famiglie

1. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono tramite comunicazione telefonica o in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via registro elettronico al docente. Il Dirigente scolastico provvederà a dare informazione del periodo di avvio e termine dei colloqui individuali.

Art. 19 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui un lavoratore sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori o al Referente COVID e si dovrà recare al proprio domicilio.
2. Nel caso in cui i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola, per il tramite del Referente COVID d'Istituto convoca immediatamente un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La studentessa o lo studente, dotato di mascherina chirurgica viene ospitato nella stanza dedicata dove sarà necessario procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso di termometri termoscanner che non prevedono il contatto. Il minore non deve essere lasciato da solo sarà assistito da un adulto che dovrà mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina e ulteriori DPI fino all'arrivo del genitore/tutore legale. I genitori devono contattare poi il proprio Medico di medicina generale o Pediatra di Libera Scelta per la valutazione clinica del caso. La Scuola, per il tramite del Referente COVID d'Istituto, provvede ad avvertire le autorità sanitarie territoriali competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
3. Nel caso in cui la studentessa o lo studente sia risultato negativo al tampone naso oro faringeo, a giudizio del Medico curante, ripete il test a distanza di 2-3 gg. L'alunno deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e alla conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo) la studentessa o lo studente rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico curante che redigerà una attestazione che la studentessa o lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19.
4. Nel caso in cui il test al tampone naso oro faringeo, risulti positivo, il Dipartimento di prevenzione della Asl notifica il caso e la scuola avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica, cioè la totale assenza di sintomi della studentessa o dello studente. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale previste dagli appositi Protocolli.

5. La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della Scuola, e per il tramite dei Referenti COVID-19, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Art. 20 - Referenti procedura COVID-19

6. In ragione del fatto che l'Istituto si articola in due plessi e nell'ottica di garantire costantemente la presenza di queste figure nell'arco di tutto il tempo didattico, vengono introdotte nel nostro Istituto numero tre Referenti Covid-19 per la sede centrale e ulteriori tre presso la sede per il plesso Salvati, così come previsto dal Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità del 21.08.2020.
7. Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di prevenzione. I compiti del referente COVID-19 consistono in tutte quelle azioni finalizzate alla creazione di un sistema flessibile di gestione della prevenzione dell'epidemia all'interno della scuola, di gestione dei casi eventualmente verificatesi all'interno dei locali scolastici, di informazione, di tracciabilità dei contatti per il tramite di opportuni Registri degli spostamenti e di interconnessione con i responsabili del Dipartimento di Prevenzione.
8. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Responsabile COVID o il Dirigente Scolastico qualora indicazioni di comportamento e/o sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 21 – Didattica Digitale Integrata

1. Nell'anno scolastico 2020/2021, la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza o, in condizioni di emergenza, la sostituisce, grazie all'ausilio di piattaforme digitali e di nuove tecnologie.
2. Per le disposizioni sui comportamenti da tenere negli ambienti di apprendimento di didattica digitale integrata si fa espresso rinvio al **Regolamento per la Didattica Digitale Integrata** approvato da codesto Istituto.

Art. 22- Concessione locali Palestra a soggetti fruitori esterni

1. L'uso dei locali delle palestre da parte di soggetti fruitori esterni viene essere concesso a partire dalla data in cui l'Istituto abbia compiutamente definito tutti gli aspetti organizzativi volti alla tutela della comunità scolastica coinvolta.
2. I soggetti autorizzati all'uso dei locali si impegnano al rispetto delle norme del presente Regolamento, dei Protocolli specifici CONI e di tutta la vigente normativa in materia compresi eventuali protocolli di sicurezza che li riguardano direttamente.
3. I soggetti che usufruiscono del servizio sono impegnati ad adottare tutte le necessarie misure onde evitare il rischio da contagio di COVID-19 e ad effettuare quotidianamente la

sanificazione dei locali, compresi gli spazi comuni e i servizi igienici, con costi a loro esclusivo carico.

4. Nel caso in cui una persona che ha frequentato i locali della palestra, presenti sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, il soggetto fruitore della concessione del servizio deve provvedere a comunicarlo al referente COVID dell'Istituto e alle autorità sanitarie competenti.